



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII[^] CIVILE-

In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **47100** del Ruolo Generale Affari Contenziosi **dell'anno 2019**, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 14 ottobre 2021, vertente

TRA

_____ on l'avv. _____

ATTORE

E

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Luigi Pantalco, l'avv. Morena Pirolo, l'avv. David Maria Marino e l'avv. Stefano Modenese;

CONVENUTA

E

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv.

CONVENUTA

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Umbero Morera e l'avv. Giuseppina Satta;

CONVENUTA

OGGETTO: domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA



DECISIONE

Il [redacted] ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Intesa Sanpaolo spa, Unicredit spa e Banca Monte dei Paschi di Siena spa, esponendo che: 1) era stato socio di [redacted] srl, società nata nell'anno 2008, a seguito di scissione da Intercarta spa, riferibile sempre alla famiglia [redacted] tenendo una quota del capitale sociale pari al 21,43%, avente un valore di euro 5.250.000; 2) nell'anno 2010, [redacted] mediante il sostegno finanziario del pool costituito dalle banche convenute, ha acquistato da [redacted] un stabilimento industriale sito nel Comune di Moncalieri, per complessivi euro 60 milioni, con coevo atto notarile concesso in locazione a [redacted] con un canone annuo di euro 5.200.000 sino al 31 dicembre 2024; 3) contestualmente, le banche convenute avrebbero obbligato [redacted] a eseguire un rilevante aumento di capitale, al fine di poter beneficiare del finanziamento fondiario ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo n. 385/1993 di complessivi euro 51.600.000; 4) il vero obiettivo dell'operazione di compravendita di [redacted] sarebbe consistito nella riduzione dell'indebitamento di [redacted] spa verso il pool di banche e la costituzione di una garanzia ipotecaria su quelli residui, con l'intermediazione dell'ignara [redacted], sottacendo ogni informazione sull'inesistenza del merito creditizio del [redacted] e pur sapendo che la [redacted] era insolvente o comunque in gravissima crisi finanziaria; 5) [redacted], coinvolta dalla crisi di Seat Pagine Gialle e da quella generale del settore della stampa industriale, ha dapprima cessato di pagare il canone di locazione dell'opificio (impedendo alla [redacted] di pagare, a sua volta, le rate del predetto ingente mutuo contratto per acquisire lo stabilimento di Moncalieri) e poi, dopo diverse traversie societarie, è persino fallita; 6) [redacted] ha chiuso il bilancio 2014 con un passivo di oltre 21.000.000, rappresentato quasi integralmente dal credito verso il conduttore [redacted] per oltre 20.800.000; 7) nell'anno 2015, [redacted] ha coperto perdite complessive per oltre euro 25.000.000, azzerato il capitale per perdite, ricostituito il capitale sociale a euro 10.000; 8) l'istante avrebbe conseguentemente perduto il suo "unico asset patrimoniale" e sarebbe stato travolto da un cruento giudizio di separazione dal coniuge; 9) avrebbe appreso della natura illecita della predetta operazione finanziaria solo nel settembre 2017, dalla stampa, essendo stati coinvolti gli amministratori di Ilte spa e i rappresentanti delle banche in un procedimento penale.

Tanto premesso, [redacted] concludeva affinché – previa declaratoria della responsabilità ex artt. 2043 c/o 2049 c.c. in ordine alla perdita di valore della partecipazione societaria - le banche convenute fossero condannate, in via solidale o



ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni dei danni subiti nella misura di € 5.250.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Con separate difese si costituivano Intesa Sanpaolo spa, Unicredit spa e Banca Monte dei Paschi di Siena spa, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e la maturata prescrizione e, nel merito, opponendosi all'accoglimento della domanda attorea in quanto infondata e non provata; in via subordinata, chiedevano la limitazione dell'eventuale condanna alla quota di responsabilità.

Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..

Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.

Coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione articolata dalle società convenute.

Ed invero, il danno lamentato da parte attrice viene ricondotto, già in sede di citazione che nei successivi atti di parte, alla perdita del valore della partecipazione societaria, circostanza alla quale sono conseguite le vicissitudini personali, sia sul piano patrimoniale che personali.

Ed invero, appare paradigmatico quanto dedotto in sede di citazione (nella parte IV intitolata "I [redacted]), nel quale si legge letteralmente "[redacted]zi, a causa dell'andamento della [redacted]l. e della successiva perdita della partecipazione societaria in essa posseduta (che costituiva il suo unico asset patrimoniale) determinata dall'operazione illecita dianzi descritta, ha visto svanire la tranquillità sua e della sua famiglia anche perché, quasi in contemporanea agli eventi che hanno investito [redacted], lo stesso attore è stato travolto da un cruento giudizio di separazione dal coniuge che lo ha visto, poi, nell'impossibilità materiale di far fronte alle disposizioni del Tribunale di Roma sul fronte economico".

Dalla stessa narrazione di parte emerge con chiarezza come il danno diretto dell'operazione economica che si contesta sia stata la perdita del valore della partecipazione societaria e che le ulteriori vicissitudini siano state solo una conseguenza del predetto depauperamento.

In altri termini, non sussistono concreti elementi per ritenere che l'operazione economica contestata abbia avuto effetti diretti ed immediati sulla sfera dell'attore, mentre i pregiudizi lamentati possono configurarsi come conseguenze ulteriori dipendenti dall'azzeramento economico della propria partecipazione personali.



In tale contesto, deve trovare applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 27346/2009), alla cui stregua *“Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”*.

In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva.

In ragione della disputabilità sulla natura diretta e indiretta dei pregiudizi lamentati rispetto alla perdita della partecipazione societaria, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma addì, 12/01/2022.

Il giudice

Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

